



Regolamento Finanziario

Unione Regionale Lazio

Approvato Assemblea Regionale del 28 marzo 2009

Articolo 37 dello Statuto *Principi ispiratori*

Il Regolamento Finanziario del partito ha lo scopo di disciplinare le modalità di acquisizione e gestione delle attività economiche e patrimoniali, e le relative modalità di spesa e di impiego, ispirandosi al principio di economicità della gestione tale da assicurare in via continuativa l'equilibrio finanziario e patrimoniale.

Il Regolamento Finanziario assicura al Tesoriere gli strumenti per curare l'organizzazione amministrativa e contabile del partito e per consentirgli di impiegare le risorse ed il patrimonio con vincoli previsionali atti a garantire l'equilibrio finanziario a priori ed a verificarlo a consuntivo.

A tal fine, il Regolamento Finanziario individua una procedura di spesa di tipo autorizzatorio fondata sul rispetto dei medesimi vincoli previsionali, vieppiù articolati per centri di spesa, da sottoporre a verifica periodica.

Articolo 1 *Ambito di Applicazione*

Il presente Regolamento, che sarà applicato fino al Congresso regionale del Partito democratico, disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito democratico del Lazio e definisce i rapporti economici, finanziari e patrimoniali con le organizzazioni federali nell'ambito delle singole autonomie territoriali.

Articolo 2 *Autonomia gestionale e patrimoniale*

1. La struttura organizzativa regionale e tutte le organizzazioni di partito previste hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa prevista, risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posta in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
2. Ciascuna organizzazione provinciale deve redigere ed approvare un proprio regolamento finanziario; in caso contrario, il regolamento sarà redatto dal comitato regionale di tesoreria e sarà immediatamente esecutivo.
3. Ogni organizzazione provinciale nel proprio regolamento finanziario definirà l'entità e

le modalità alle quali gli eletti e i designati che fanno riferimento al Partito democratico dovranno attenersi ai versamenti dovuti.

Articolo 3

Principio dell'autofinanziamento

Ogni organizzazione di partito deve sostenere le proprie attività tramite quote associative o altre iniziative dirette all'autofinanziamento, in conformità ai principi di autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale.

Articolo 4

Le entrate

Le entrate del Partito Democratico del Lazio sono costituite:

- a) dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento;
- b) dai contributi che sono tenuti a versare i consiglieri e gli assessori regionali nella misura approvata dalla Direzione regionale su proposta del Tesoriere.
- c) dai proventi di manifestazioni e feste del Partito;
- d) dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica;
- e) da lasciti, legati e altre liberalità

Articolo 5

Finanziamento

1. Gli iscritti e le iscritte hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una quota di iscrizione.
2. Il Tesoriere regionale comunica ogni 4 mesi alla Commissione Regionale di Garanzia una nota dettagliata sui versamenti mensili ricevuti da eletti e nominati.

Articolo 6

Feste manifestazioni ed altri eventi

I marchi riferibili al partito possono essere usati dalle Articolazioni Territoriali, salvo opposizione del Legale Rappresentante del partito nazionale.

Articolo 7

Modalità di spesa

1. Le modalità di spesa del partito si articolano secondo i principi, le regole e le metodologie tipiche della contabilità finanziaria.
2. Il Tesoriere redige il bilancio preventivo del partito previsto dal regolamento regionale e lo fa approvare dal Comitato di Tesoreria
3. Il Comitato di tesoreria regionale redige entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento un "Decalogo" contenente i criteri per approvare spese e impegni di spesa relativi alle trasferte sostenute per lo svolgimento delle attività a carico del bilancio del Partito stesso.
4. Per poter contabilizzare correttamente, nella contabilità economico-patrimoniale, i costi sostenuti occorre che gli stessi siano supportati da idonea documentazione contabile, anche nel rispetto della normativa fiscale applicabile (ordini, contratti, fatture, parcelle, etc).

Articolo 8
Comitato di Tesoreria

1. Del comitato di tesoreria fanno parte:
 - a) Il Tesoriere regionale che la presiede
 - b) La conferenza dei Tesorieri provinciali
 - c) Due membri indicati dalla Commissione di Garanzia
 2. Il comitato di tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie.
- Il Comitato di Tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere.

Articolo 9
Contratti bancari e postali e movimentazioni finanziarie

1. Ogni contratto bancario e postale dovrà essere esclusivamente intestato all'articolazione del Partito dalla quale e nel cui interesse è stato stipulato.
2. Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale e dai tesorieri provinciali devono avvenire principalmente tramite bonifici ed assegni bancari non trasferibili o circolari, nel rispetto delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti, delle norme antiriciclaggio e delle ulteriori norme di legge applicabili.

Articolo 10
Organizzazione amministrativa e contabile

1. La contabilità dell'attività del partito è tenuta conformemente ai principi della contabilità economico-patrimoniale previsti dalle norme del Codice Civile per le società per azioni e utilizza il metodo della partita doppia. Annualmente viene elaborato il bilancio redatto in conformità alle norme di legge specifiche per i partiti politici.
2. Il Tesoriere elabora un piano dei conti mediante il quale si attua la tenuta della contabilità, che è sottoposto alla approvazione del Comitato di Tesoreria.
3. In sede di redazione del bilancio annuale del partito sarà elaborato un prospetto di conciliazione del bilancio con le risultanze a consuntivo del bilancio di previsione, atto a verificare la coerenza degli aspetti finanziari con la rappresentazione del conto economico e degli assetti patrimoniali del partito.
4. Il bilancio viene certificato da un organismo indicato dal Comitato di Tesoreria.

Articolo 11
Bilancio preventivo e consuntivo

1. Alla fine dell'anno, un mese prima dell'approvazione del bilancio del partito, il Tesoriere elabora, unitamente al bilancio annuale, il rendiconto delle risultanze a consuntivo del bilancio di previsione ed il prospetto di conciliazione e li sottopone alla approvazione del Comitato di Tesoreria.
2. Successivamente alla approvazione del rendiconto, il Tesoriere procede alla verifica del bilancio di previsione relativo all'anno in corso.

Articolo 12
Rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro con il Partito e le Articolazioni Territoriali sono disciplinati da un apposito Regolamento del personale, che viene fornito dalla Tesoreria Nazionale.

Articolo 13
Norme applicabili

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nello Statuto e nella Legge, con particolare formalizzazione di tutte le procedure e cautele funzionali al rispetto della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti e sulle norme anticiclaggio.

Articolo 14
Entrata in vigore

Il presente Regolamento ha validità a decorrere dal 28 marzo 2009